

Allegato 1

Indicazioni per la segnalazione esterna, la denuncia e la divulgazione pubblica

ARERA mette a disposizione, per i dipendenti e per gli altri soggetti legittimati, **informazioni** sia sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare **segnalazioni interne**, sia sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare **segnalazioni esterne**.

Le **segnalazioni esterne** sono compiutamente disciplinate dalle **Linee Guida ANAC**¹, reperibili sul sito internet ANAC www.anticorruzione.it e alle quali si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

Il presente allegato alla Procedura è reso disponibile tramite pubblicazione sul sito internet dell’Autorità, “Sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti/ whistleblowing”.

Segnalazione esterna

L’accesso al canale di **segnalazione esterna** è consentito solo al ricorrere di **determinate condizioni** espressamente **previste per legge**.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

- il **canale interno**, pur essendo obbligatorio, **non è attivo** o, anche se attivato, **non è conforme** con riferimento ai **soggetti** e alle **modalità di presentazione** delle segnalazioni interne, che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- la persona segnalante ha già effettuato una **segnalazione interna** e la stessa **non ha avuto seguito**²;
- la persona segnalante ha **fondati motivi** di ritenere ragionevolmente, sulla base di documentate concrete circostanze ed informazioni effettivamente acquisibili e non su semplici illazioni, che, se effettuasse una **segnalazione interna**:
 - alla stessa **non** sarebbe dato **efficace seguito**³
 - questa potrebbe determinare un **rischio di ritorsione**

¹ “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”

² Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, la segnalazione non sia stata trattata entro un termine ragionevole oppure non siano state intraprese azioni per affrontare la violazione.

³ Ciò può verificarsi, ad esempio, quando il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l’efficacia delle indagini svolte dalle Autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza.

- la persona segnalante ha **fondato motivo** di ritenere che la **violazione** possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**.

La gestione del canale di **segnalazione esterna** è affidata integralmente ad **ANAC**, che garantisce, anche tramite il ricorso a crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché della relativa documentazione.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate, secondo quanto disposto da **ANAC**, in **forma scritta**, oppure in **forma orale**, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero mediante un incontro diretto con **ANAC**, fissato entro un termine ragionevole laddove sia lo stesso segnalante a farne richiesta.

Se la segnalazione esterna viene presentata a soggetto diverso da **ANAC**, la stessa è trasmessa, entro 7 giorni dalla data di ricevimento, alla medesima **ANAC**, dandone contestuale notizia al segnalante.

Laddove pervengano segnalazioni che evidenzino illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e, in genere, ogni altro illecito previsto ma estraneo alle competenze **ANAC**, le stesse saranno esaminate e valutate al fine di assumere ulteriori iniziative d'ufficio. L'eventuale archiviazione per incompetenza, da parte dell'**ANAC**, sarà accompagnata dalla trasmissione della segnalazione ai competenti organi dell'Autorità giudiziaria ordinaria, della Corte dei Conti o di altri Organismi e Amministrazioni di controllo (Dipartimento Funzione Pubblica, Ispettorato del lavoro, altre Autorità amministrative indipendenti) secondo i criteri e le modalità stabilite nelle Linee Guida **ANAC**.

Denuncia

Al **segnalante** è riconosciuta, altresì, la possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare **denuncia di condotte illecite** di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di **pubblico ufficiale** o di **incaricato di pubblico servizio**, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali di segnalazione interna o di segnalazione esterna è comunque tenuto - ai sensi degli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p. - all'**obbligo di denunciare**, alla competente Autorità giudiziaria o contabile, i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

L'ambito oggettivo degli illeciti segnalabili, di cui agli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto **reati procedibili d'ufficio**, è più ristretto rispetto a quello previsto dal d.lgs. 24/2023 (di seguito: decreto).

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria e poi venga discriminato per via della stessa denuncia, potrà in ogni caso beneficiare delle tutele previste dal decreto per le eventuali ritorsioni subite.

Le Autorità presso le quali è sporta denuncia sono tenute, anch'esse, al rispetto delle regole sulla tutela della riservatezza e sulla tutela del contenuto delle segnalazioni previste dal decreto.

Divulgazione pubblica

È prevista una ulteriore modalità di segnalazione consistente nella **divulgazione pubblica**.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso **mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone**, compresi i social network e i nuovi canali di comunicazione (tra cui, ad esempio, *Facebook, Twitter, YouTube, Instagram*), che costituiscono strumenti rapidi e interattivi di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni.

La divulgazione pubblica delle violazioni può essere effettuata al ricorrere di **determinate condizioni previste per legge**.

In particolare, la divulgazione pubblica è ammessa laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- ad una **segnalazione interna**, a cui l'amministrazione non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto **seguito** una **segnalazione esterna** ad ANAC la quale, a sua volta, **non ha fornito riscontro** al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona ha già effettuato direttamente una **segnalazione esterna** all'ANAC la quale, tuttavia, **non ha dato riscontro** al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona effettua **direttamente** una **divulgazione pubblica** in quanto, sulla base di **motivazioni ragionevoli e fondate** alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un **pericolo imminente** o **palese per il pubblico interesse**⁴;
- la persona effettua **direttamente** una **divulgazione pubblica** poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la **segnalazione esterna** possa comportare il **rischio di ritorsioni** oppure possa **non avere efficace seguito**⁵.

⁴ Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti.

⁵ E il caso, ad esempio, in cui il soggetto teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il segnalante.

Si precisa, infine, che il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il decreto prevede che restino ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.